Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 6 novembre 1975** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1975, n. **519**.

Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo della energia nucleare;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge 12 febbraio 1974, n. 109, che delega il Governo ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i trasporti e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile e in conformità delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) " incidente nucleare " significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purché questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;

b) " impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti purché lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè una unità in senso spaziale;

c) " combustibili nucleari " significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

d) " prodotti o rifiuti radioattivi " significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:

1) i combustibili nucleari;

2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;

e) " materie nucleari " significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi;

f) " esercente " di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare è equiparato allo " esercente " agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilità civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.

Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare ».

Art. 2.

Gli articoli da 15 a 24 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 15. — L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente non comprende i danni:

1) all'impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;

2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provato che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.

Allorché dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, è considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.

L'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.

L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

Art. 16. — Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare è responsabile di qualsiasi danno, in conformità della presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) prima che la responsabilità dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;

b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;

c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione.

L'esercente di un impianto nucleare è altresì responsabile di qualsiasi danno, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) dopo che la responsabilità dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari;

b) dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;

c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione.

L'esercente responsabile, in conformità della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonché l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia già coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato è un esercente ai sensi della presente legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilità dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire 3.150 milioni.

Un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilità civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente. In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale.

Art. 17. — Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente è responsabile del danno.

Tuttavia, se un danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non è responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in più impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilità fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente.

Se il danno importa la responsabilità di più di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilità deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti è quello più alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare può essere tenuto a pagare, per la responsabilità ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

Art. 18. — Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.

Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.

Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:

1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;

2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16, comma primo, punto *b*); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto *b*).

L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare.

Art. 19. — Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare è fissato in lire 7.500 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, lo esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni è a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle suddette convenzioni.

Art. 20. — Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.

Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.

Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

Art. 21. — Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.

Art. 22. — L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importo.

Le condizioni generali della polizza di assicurazione debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti. Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere so-

spese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 23. — Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e della identità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto è computato dalla data dell'incidente nucleare ma non può in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.

Art. 24. — Le autorità giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si è verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — RUMOR — GUI — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI — MARTINELLI — GIOIA

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **520**.

Regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia:

1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonchè all'acquisto di accessori e parti di ricambio;

2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti;

3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;

4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;

5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto;

6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonchè dei necessari mangimi;

7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;

8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti compiti istituzionali;

9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento;

10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario;

11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura;

12) a lavori di stampa e di riproduzione;

13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;

14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.

Art. 2.

Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 3.

Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, laboratorio o servizio tecnico richiedente.

Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

Art. 4.

I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente.

Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.

Art. 5.

Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati.

Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.

Art. 6.

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 45

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la costituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, composta dai signori:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Marchiori rag. Vittorio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Marinello dott. Antonio, membro effettivo e Ruzza rag. Riccardo, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Meneghetti dott. Gianni, membro effettivo e Brognara Armando, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Baratto Franco, Barbierato Armando, Tocane Danilo, Quaiotti Giordano, Faccioli Emilio, Rebuschi Camillo, Falchi Mario, Brusati Oreste, Destro Antonio, Doni Dante e Favaro Antonio, membri effettivi; Azzalin Giulio, Carraro Lorenzo, Quintarelli Elena, Fiorentini Virgilio, Dani Pietro, Albertini Rino, Nardi Antonio, Zese Daniele, Tinti Paride, Pizzo Giuliano e Lorenzini Lorenzo, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Aldegheri p.a. Alessandro, Masiero Armando, Bassi Raul, Fantini Fulvio e Pastorello Carisio, membri effettivi; Pellizzari p.a. Giammario, Girotto Benito, Cantarelli geom. Stefano, Pasa rag. Giorgio e Maggiolo Renato membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

(9073)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 143/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto l'inclusione nella rete delle strade provinciali della strada « Ventosa » che inizia dalla strada provinciale « SS. Cosma-Coreno Ausonia » alla frazione Ventosa, dell'estesa di km 0+664;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 483, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 0+664 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(9317)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Importazione di giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2475 del 29 settembre 1975 concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli per l'importazione di determinati bovini di razze alpine destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di giovani bovini maschi, destinati all'ingrasso, delle razze alpine di cui al regolamento (CEE) della commissione n. 2475 del 29 settembre 1975, di peso superiore a 220 kg ed inferiore o uguale a 300 kg, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Le domande per ottenere il titolo d'importazione devono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a 100, e del Paese di origine e provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale viene assunto l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) da una cauzione pari a 60 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno 11 mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande per ottenere il titolo, firmate in modo leggibile dai richiedenti, devono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento, e devono essere presentate nei primi dieci giorni di ogni mese. Le domande possono essere presentate a partire dal mese di ottobre 1975.

Art. 2.

La qualifica di allevatore deve essere confermata da una attestazione del sindaco del comune nel quale viene esercitata l'attività di allevamento. Nel caso di associazioni di allevatori o di cooperative sarà sufficiente la esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle medesime.

Qualora il richiedente non sia allevatore, le domande devono essere sottoscritte anche dall'allevatore che effettuerà l'ingrasso dei bovini importati. La qualità di allevatore deve essere provata come nel comma precedente.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *b*), viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di 120 giorni dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini siano morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), del presente decreto.

La prova dei fatti di cui al comma precedente è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i giovani bovini.

Se tale prova non è fornita entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo previsto all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), la caruzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(9398)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Importazione di 29.100 capi di vitelli e giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazione, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 2476 della commissione della CEE del 29 settembre 1975 concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli di importazione per 30.000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare la effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino da importare nei limiti della quota assegnata all'Italia ammontante a 29.100 capi, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di vitelli maschi o giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso non superiore a 250 kg, nei limiti del contingente di 29.100 capi, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Le domande per ottenere il titolo debbono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a cento e del Paese di provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, da cui risulta che il medesimo esercita l'attività di allevamento di bovini e si impegna a destinare all'ingrasso i bovini da importare per un periodo di 150 giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) dall'atto costitutivo e dallo statuto, se il richiedente è una associazione di allevatori o una cooperativa agricola;

c) da una cauzione pari a 40 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande, firmate in modo leggibile dai richiedenti, debbono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate altresì dall'atto comprovante detto rapporto.

Art. 2.

Per l'esame delle singole domande è istituito un comitato interministeriale, composto:

1) dal dirigente generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o da un suo sostituto;

2) dal dirigente generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, o da un suo sostituto;

3) dal dirigente generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, o da un suo sostituto.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero.

Ai fini del rilascio dei titoli di importazione, il comitato accoglierà, in primo luogo, le domande presentate da associazioni degli allevatori e da cooperative agricole e terrà conto della opportunità di promuovere talune correnti di scambio in relazione agli impegni internazionali.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera c), del presente decreto viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di 150 giorni, decorrente dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di 150 giorni, decorrente dalla data di sdoganamento.

La prova dei fatti di cui al precedente comma è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i bovini. Se tale prova non è fornita entro 180 giorni dalla data di sdoganamento, la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 1, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredate da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(9399)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 53 del 27 gennaio 1975 con cui l'amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la classificazione a provinciale della strada comunale « Castellina-Cà Anronio » della lunghezza di km 8+500;

Visto il voto n. 465 del 15 luglio 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km 8 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(9188)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzioni precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

portabagagli stazione ferroviaria di Cuneo: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

portabagagli stazioni ferroviarie altri comuni della provincia: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9326)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Determinazione in misura fissa giornaliera o mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale dipendente dalla casa da gioco « Casinò municipale di Venezia ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini della applicazione dei contributi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1973, n. 150, con il quale è stata determinata la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal Casinò municipale di Venezia;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale in quanto le determinazioni in esso contenute non corrispondono più alle somme effettivamente percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale dipendente;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal Casinò municipale di Venezia, la misura fissa mensile è così determinata:

impiegati di gioco del 1° gruppo . . .	L. 400.000
impiegati di gioco del 2° gruppo . . .	» 300.000
impiegati di gioco del 3° gruppo . . .	» 225.000
impiegati di gioco del 4° gruppo . . .	» 150.000

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal 1° settembre 1975.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9324)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Insediamento di alcune commissioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 10 dicembre 1975 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Commissioni censuarie provinciali:

Cagliari - Nuoro.

Commissioni censuarie distrettuali:

della provincia di Caltanissetta: Mussomeli;

della provincia di Enna: Enna;

della provincia di Foggia: Ascoli Satriano - Biccari - Cerignola - Foggia - Orsara di Puglia - San Giovanni Rotondo - San Severo;

della provincia di L'Aquila: Avezzano;

della provincia di La Spezia: La Spezia - Levanto - Sarzana - Varese Ligure;

della provincia di Macerata: Macerata - San Ginesio - Tolentino;

della provincia di Milano: Melegnano - Paullo - Rho;

della provincia di Pavia: Chignolo Pò - Voghera;

della provincia di Pisa: Fauglia - Pisa - Volterra;

della provincia di Ravenna: Brisighella - Faenza - Lugo - Ravenna;

della provincia di Rovigo: Adria - Lendinara - Rovigo;

della provincia di Salerno: Amalfi - Colliano - Nocera Inferiore - Perdifumo - Sicignano degli Alburni;

della provincia di Udine: Cervignano del Friuli - Cividale del Friuli - Codroipo - Gemona del Friuli - Latisana - Manzano - Ovaro - Palmanova - San Daniele del Friuli - San Pietro al Natisone - Tarvisio - Tolmezzo - Trasaghis - Udine - Villa Santina;

della provincia di Varese: Angera - Arcisate - Cunardo - Lavena Ponte Tresa - Laveno Mombello - Luino - Tradate - Varano Borghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 345.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4320/M)

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Fornovo di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301/M)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302/M)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4319/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1975, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 963.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4321/M)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.515.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317/M)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.257.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4318/M)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276/M)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.237.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277/M)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4279/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.964.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280/M)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281/M)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282/M)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283/M)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285/M)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.651.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288/M)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4289/M)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4290/M)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291/M)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292/M)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4294/M)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4295/M)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4296/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4297/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4298/M)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4299/M)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303/M)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305/M)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.049.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306/M)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308/M)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.049.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309/M)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310/M)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311/M)

Autorizzazione al comune di Cappadocia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Cappadocia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312/M)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Scapoli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314/M)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316/M)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322/M)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4323/M)

Autorizzazione al comune di Rovescala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Rovescala (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324/M)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4325/M)

Autorizzazione al comune di Fontanellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Fontanellato (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4326/M)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4327/M)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4328/M)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4329/M)

Autorizzazione al comune di Corno Giovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Corno Giovine (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330/M)

Autorizzazione al comune di Opera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Opera (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4331/M)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1975, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332/M)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1975, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 30 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	673,50	673,50	673,70	673,50	674 —	673,48	673,60	673,50	673,50	673,50
Dollaro canadese	659,15	659,15	660 —	659,15	659,75	659,14	659,20	659,15	659,15	659,15
Franco svizzero	256,90	256,90	257,50	256,90	257 —	256,88	256,75	256,90	256,90	256,90
Corona danese	113,20	113,20	113 —	113,20	113,16	113,18	113,20	113,20	113,20	113,20
Corona norvegese	123,23	123,23	123,55	123,23	123,20	123,20	123,30	123,23	123,23	123,20
Corona svedese	155,25	155,25	155,20	155,23	155,26	155,22	155,30	155,25	155,25	155,25
Fiorino olandese	257,12	257,12	257 —	257,12	257,22	257,10	257,15	257,12	257,12	257,10
Franco belga	17,495	17,495	17,52	17,495	17,50	17,50	17,50	17,495	17,495	17,45
Franco francese	154,68	154,68	155 —	154,68	154,82	154,65	154,70	154,68	154,68	154,65
Lira sterlina	1396,30	1396,30	1397 —	1396,30	1396,70	1396,27	1396,70	1396,15	1396,15	1396,30
Marco germanico	263,97	263,97	264,20	263,97	263,90	263,95	263,90	263,97	263,97	263,95
Scellino austriaco	37,28	37,28	37,25	37,28	37,26	37,25	37,27	37,28	37,28	37,25
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,50	25,50	25,45	25,48	25,52	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	11,444	11,444	11,44	11,444	11,44	11,40	11,45	11,4440	11,440	11,45
Yen giapponese	2,235	2,235	2,24	2,235	2,234	2,21	2,2350	2,2350	2,2350	2,23

Media dei titoli del 30 ottobre 1975

Rendita 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,400
» 5 % (Beni esteri)	92,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,200
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	84,775
» 6 % » » 1971-86	86,525
» 6 % » » 1972-87	83,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,400
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,750
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,900
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1975

Dollaro USA	673,55
Dollaro canadese	659,175
Franco svizzero	256,925
Corona danese	113,20
Corona norvegese	123,265
Corona svedese	155,275
Fiorino olandese	257,135
Franco belga	17,497
Franco francese	154,69
Lira sterlina	1396,50
Marco germanico	263,935
Scellino austriaco	37,275
Escudo portoghese	25,51
Peseta spagnola	11,447
Yen giapponese	2,235

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	203.591 (usufrutto)	Convitto nazionale «Regina Margherita» in Anagni (Frosinone)	70.000
		Annotazione: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Fioramonti Valeria fu Giovanni Battista, domiciliata a Milano	
Prestito redimibile 3,50 % (1934)	523.153 (usufrutto)	Intestazione: come sopra	15.000
		Annotazione: come sopra	

(9376)

Smarrimento di titolo di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato richiesto il rilascio del duplicato del mandato di pagamento emesso dalla Direzione generale del debito pubblico ed andato smarrito.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi del predetto titolo di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che il mandato stesso sia consegnato, nè sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione del relativo duplicato:

Intestazione: Ammendola Maria Pia, nata a Napoli il 10 luglio 1949 e domiciliata in Nola (Napoli) in via avv. Fonseca, 82. — Data di emissione: 16 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 117. — Importo: L. 50.000. — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dal certificato nominativo dei B.T.N. 5 % - 1973, n. 1823 di nominali L. 50.000.

(9377)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 90, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 luglio 1969 dalla sig.ra Strekelj Alojzija nata Kovacic in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9210)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 43, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 agosto 1969 dalle signore Lagaxio Flora e Cullino Dora in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9211)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 3, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 3 settembre 1969 dal sig. Zizmond Feliks in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9212)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 34, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 31 maggio 1969 dalla sig.ra Plesnicar Marija in Plesnicar in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9213)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 59, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 novembre 1969 dal sig. Rudjero Ivan in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9214)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 57, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 luglio 1969 dalla sig.ra Pavsic Hilda nata Rijavec in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9215)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 54, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 maggio 1969 dalla sig.ra Srebrnic Julijana nata Bitzenik in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1974, con i quali la dott. Foscarina Di Grande, conservatore presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna, e il dott. Giuseppe Buccheri, conservatore presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo, cessano dal ruolo della carriera direttiva dei conservatori per passaggio ad altro ruolo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1974, con il quale il concorso per esami ad un posto di vice-conservatore in prova presso il museo annesso all'osservatorio astronomico di Roma è dichiarato deserto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 20, foglio n. 20, con il quale il dott. Iginio Crisci è stato dichiarato decaduto dalla nomina a conservatore in prova presso l'istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze;

Considerato pertanto che risultano vacanti i suddetti posti di conservatore;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari presso i seguenti musei delle scienze:

Bologna - Università: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Firenze - Università: concorso ad un posto di conservatore presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Palermo - Università: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Roma - Osservatorio astronomico: concorso ad un posto di conservatore presso il museo annesso all'osservatorio astronomico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato 2 del presente bando.

Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1 redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo cui appartiene il posto messo a concorso secondo i programmi indicati nell'allegato 2 ed in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, e nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o a far pervenire per loro diretta iniziativa, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata, dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia gia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati, ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta legale rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare con marche da bollo sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in carta legale.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta legale.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta legale dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . cap. . . (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso . . . . dell'Università di . . . . (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito in data . . . presso la Università di . . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso . . . .,

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . c.a.p. .

Data . .

Firma . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE E PROGRAMMI DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PER CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE.

BOLOGNA. — Museo di zoologia

Lauree ammesse: scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte:

1) Sistematica degli invertebrati.
2) Sistematica dei vertebrati.
3) Nozioni generali di zoogeografia storica ed ecologica.

FIRENZE. — Istituto papirologico « G. Vitelli »

Lauree ammesse: lettere (indirizzo classico).

Prove scritte:

1) Tema a carattere teorico nei limiti del seguente programma: il papiro e gli altri materiali scrittori usati nella antichità. Luoghi di provenienza dei papiri. Le principali scoperte papirologiche dei secoli XIX e XX. Il libro nell'antichità greco-romana. Nozioni generali di tecnica editoriale papirologica. Paleografia dei papiri greco egizi dal sec. IV a.Cr. al sec. VIII d.Cr. Principali raccolte di papiri. Opere di consultazione e di studio. Pubblicazioni speciali.

2) Trascrizione e commento paleografico di un testo papiraceo, letterario o documentario, scelto dalla commissione.

3) Restauro di frammenti papiracei scelti dalla commissione e descrizione scritta delle loro principali peculiarità librarie e paleografiche, e relativo metodo usato.

PALERMO. — Museo di paleontologia

Lauree ammesse: scienze geologiche e scienze naturali.

Prove scritte:

1) Paleontologia sistematica degli invertebrati. Cenni di paleontologia dei vertebrati.

2) Tecniche per la raccolta, la preparazione e la conservazione dei fossili. Riproduzione di fossili (modelli, riproduzioni fotografiche, disegni).

3) Geologia stratigrafica con particolare riguardo alla geologia stratigrafica e regionale della Sicilia.

ROMA. — Osservatorio astronomico
museo annesso all'osservatorio astronomico

Lauree ammesse: tutte le lauree rilasciate dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e dalle facoltà di lettere e filosofia limitatamente ai corsi di laurea in geografia.

Prove scritte:

1) Storia della scienza con particolare riguardo alla matematica, alla fisica ed alla astronomia.

La conoscenza dell'antichità greca, i filosofi delle scuole ellenistiche: Euclide, Pitagora, Archimede. La scuola alessandrina: Ipparco, Tolomeo. L'apporto arabo nelle scienze esatte. Il Rinascimento e i fondamenti della scienza moderna. Bacone, Leonardo da Vinci, Galileo. Le nuove ricerche in astronomia: Thyco, Bhahe, Copernico, Keplero. Sviluppo della meccanica e della matematica. I secoli XVII e XVIII: Cartesio, Newton, Leibnitz, Lagrange, Gauss. L'epoca moderna.

2) Principi generali per l'ordinamento di una biblioteca. I vari tipi di oggetti: libri, incunaboli, carte geografiche, stampe, ecc. Metodo per la compilazione di un catalogo: cataloghi per autore, cataloghi per materie, traslitterazione.

Le principali malattie dei libri, regole generali per la conservazione dei volumi.

3) Conoscenza delle regole fondamentali per la distribuzione degli oggetti in un moderno museo a carattere scientifico. Attrezzature. Tipi di illuminazione. Metodi per condizionamento d'aria. Principi per l'inventario degli oggetti e la stesura di cataloghi e la compilazione dei cartelli esplicativi. Principi per l'organizzazione di mostre a carattere speciale. Regole generali per la manutenzione degli oggetti. Disinfezione, disinfestazione. Conoscenza dei principali oggetti astronomici antichi. Conoscenza degli agenti nocivi agli oggetti.

(9052)

Concorsi pubblici, per esami, a posti di curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1963, 14 marzo 1963 e 15 maggio 1963 relativi alla ripartizione dei posti fra i musei e gli orti botanici universitàri;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 13 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1974, con il quale il dott. Giovanni Abrami, curatore presso l'orto botanico della Università di Padova, cessa con effetto dal 1° novembre 1973, dal ruolo della carriera direttiva dei curatori degli orti botanici e dei conservatori dei musei delle scienze per passaggio ad altro ruolo;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1975, con il quale il dott. Francesco Maria Raimondo, curatore presso l'orto botanico dell'Università di Palermo cessa, con effetto dal 1° novembre 1973, dal ruolo della carriera direttiva dei curatori degli orti botanici e dei conservatori dei musei delle scienze per passaggio ad altro ruolo;

Considerato, pertanto, che risultano vacanti i suddetti posti di curatore;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a curatore in prova, nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari, presso i seguenti orti botanici:

Università di Padova: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Palermo: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche, ovvero in scienze agrarie o in scienze forestali.

Gli aspiranti non debbono aver superato l'età di 40 anni alla data della scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1 redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale, ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che consegnano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o a far pervenire, di propria iniziativa, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilitati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato

è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impescono il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta legale rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in carta legale.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta legale;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta legale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risulati dei concorsi verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 71

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . c.a.p. . . . (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso . . . . . dell'Università di . . . . (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . presso la Università di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso . . . .;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . . c.a.p. . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(9053)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(9348)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario; due posti di aiuto; cinque posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania, via Ingegnere.

(9351)

SPEDALI RIUNITI DI SAN GIMIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Gimignano (Siena).

(9354)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 ottobre 1975, n. 656, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di medicina;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;

cinque posti di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e dialisi,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(9355)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Concorso riservato ad un posto di aiuto tisiologo addetto ai servizi ordinari di diagnosi e cura

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 luglio 1975, n. 81, è indetto concorso riservato, ai sensi degli articoli 59 e 62 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto tisiologo addetto ai servizi ordinari di diagnosi e cura.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nuoro, piazza Sardegna, 3 - tel. 32121-2.

(9356)

OSPEDALE «CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Rivarolo.

(9350)

OSPEDALE CIVILE «CASA CHARITAS» DI LAMON

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Lamon (Belluno).

(9352)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sestri Levante (Genova), via Val di Canepa n. 33 - tel. 41019/42847.

(9349)

OSPEDALE «M. RAIMONDI» DI SAN CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 ottobre 1975, numeri 527 e 529, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in San Cataldo (Caltanissetta).

(9353)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno - tel. 0437/26841.

(9391)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 2 del 3 gennaio 1973.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno - tel. 0437/26841.

(9357)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752940)